Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARZIALE	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CORAPI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LEPROUX ALESSANDRO

Nella seduta del 31/01/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto il giorno 9/10/13, preceduto da reclamo 2/08/13, riscontrato negativamente il 20/08/13, il ricorrente, premesso di aver chiesto con sua raccomandata 3/05/13 all'odierno resistente il trasferimento di suoi titoli presso lo stesso depositati su apposito conto e che tale disposizione è stata eseguita, peraltro non integralmente, solo in data 09/07/13 dopo oltre due mesi e "*innumerevoli*" solleciti, e di avere dovuto vendere personalmente in data 11/07/13 n. 1.500 azioni ancora depositate presso lo stesso intermediario e non trasferite come da sua detta disposizione, ne chiede la condanna al risarcimento dei danni in misura che quantifica in € 663,00, pari alla minusvalenza realizzata tra il prezzo di vendita di tali azioni rispetto a quanto risultante dal relativo valore di mercato alla data di inoltro del ricorso.

Con le proprie controdeduzioni pervenute in data 11/11/13, l'intermediario ha preliminarmente eccepito l'incompetenza *ratione materiae* di questo Arbitro assumendo che nella specie si controverta in tema di servizi di investimento, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per difetto di nesso causale tra la condotta ed il preteso danno che, a

dire dello stesso intermediario, sarebbe da imputarsi in via esclusiva all'andamento di mercato dei titoli di cui si verte.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Si deve preliminarmente disattendere l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal resistente.

Come già statuito in una pluralità di analoghe vertenze, questo Arbitro è orientato nel senso che : "*la banca nel deposito di titoli assume, oltre alla custodia, anche l'amministrazione dei titoli consegnati e .. pertanto con la prestazione di custodia che si inquadra nella figura del deposito regolare, concorre una prestazione gestoria, inquadrabile nella figura del mandato …. con la conseguenza che l'operazione viene ad essere assoggettata ad una duplice normativa: del deposito, in relazione alla prestazione di custodia; del mandato, in relazione alla prestazione gestoria*" (ABF Coll. Roma dec. 17/02/10 n. 59; v. anche Id. Coll. Milano 13/02/13 n. 856).

Nella specie, tenuto conto del criterio di prevalenza delle finalità perseguite dalle parti al fine di individuare quale debba essere la disciplina applicabile al rapporto controverso, non è dubbio che il ricorrente abbia inteso contestare il mancato esatto adempimento di un'obbligazione riconducibile non alla funzione gestoria, ma a quella di custodia e deposito, in quanto tale certamente rientrante nei poteri cognitivi di questo Arbitro.

Venendo al merito, è appena il caso di rilevare che l'esecuzione della disposizione di trasferimento dei titoli è stata eseguita tardivamente ed in modo incompleto, derivandone la responsabilità risarcitoria della banca in punto di *an debeatur*.

Non a caso l'intermediario, pur contestando la versione avversaria dei fatti e ogni relativo addebito, ha incentrato la propria difesa sul difetto di nesso causale tra la condotta addebitatagli e il danno, imputando il relativo pregiudizio in via esclusiva all'andamento di mercato delle azioni *de quibus*.

Per contro, pur dovendosi escludere che il danno possa ravvisarsi nelle differenziale di prezzo conseguito alla vendita dei titoli da parte del ricorrente in data 11/07/13, ciò essendo stato indubbiamente influenzato dal fattore esterno costituito dall'andamento del mercato mobiliare, non può negarsi che il riardo con il quale l'intermediario ha eseguito l'ordine di trasferimento abbia inciso, riducendole, sulle *chances* del ricorrente di vendere al meglio i titoli stessi.

Il relativo pregiudizio, che a tale titolo appare imputabile al resistente, può liquidarsi equitativamente nell'importo di € 300,00, comprensivo di interessi e rivalutazione, che l'intermediario dovrà corrispondere al ricorrente a saldo di ogni sua ragione risarcitoria per i fatti oggetto del presente procedimento.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 300,00 comprensiva di interessi e rivalutazione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE